CITTA' DI TORINO

RELAZIONE SU SITUAZIONI DEBITORIE FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Il sottoscritto dott. Roberto Mangiardi, Dirigente dell'Area Commercio della Città di Torino, in qualità di Dirigente *ad interim* del Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale dell'Area Commercio, visto l'art. 53 del Regolamento comunale di contabilità armonizzata, rileva quanto segue.

Il Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, che consente che nel giudizio di primo grado l'Autorità che ha emesso l'ordinanza possa stare in giudizio personalmente, presenzia, tramite funzionari dipendenti, alle udienze relative ai giudizi di opposizione alle ordinanze-ingiunzione emesse dal Servizio, nonché relative alle ingiunzioni di pagamento emesse dalla SORIS s.p.a. per mancato pagamento delle predette ordinanze.

Le controversie sono regolate dal rito del lavoro e da tutte le disposizioni ad esso relative contenute nel Codice di Procedura Civile.

L'art. 8 del Testo unico in materia di spese di giustizia , D.P.R. 30/05/2002 n° 115, stabilisce che *"Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato."*.

Nel pendente procedimento giurisdizionale di opposizione a sanzione amministrativa, per la violazione della normativa a tutela dall'inquinamento acustico, innanzi al Tribunale Ordinario di Torino, Sez. III Civile, R.G. n. 7111/2020, il G.I. dott. Antonio Carbone ha ritenuto necessario dar corso a consulenza tecnica d'ufficio (CTU).

Il predetto Giudice, con decreto di liquidazione del 14 gennaio 2022, trasmesso a mezzo pec, provvedeva a determinare il compenso del CTU nella misura di Euro 2.451,53 per onorari a vacazione oltre C.P. ed I.V.A. come per legge, ponendone il pagamento a carico delle parti in via solidale.

Il consulente del Tribunale inviava alla Città di Torino, a mezzo pec del 26 gennaio 2022, la copia della parcella n. 2/2022, richiedendone la liquidazione.

Si ritiene che le fattispecie in esame ricada nell'ambito applicativo dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per cui è necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità del suindicato debito, onde poterlo inserire nell'ambito della contabilità dell'ente locale.

L'art. 91 del Codice di Procedura Civile stabilisce che *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*.
In applicazione del detto principio *"di soccombenza"* sono stati adottati i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

- Sentenza 29 ottobre 2021, n. 2530, con la quale il Giudice Onorario di Pace di Torino, Sez. II, in accoglimento dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Torino per violazione del Regolamento Edilizio della Città di Torino, condannava quest'ultimo alle spese di lite, nella misura di Euro 256,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA., per un totale, come da proposta di parcella dell'avvocato di parte ricorrente, di Euro 373,53.
- Sentenza 25 gennaio 2022, n. 173, con cui il Giudice Onorario di Pace di Torino, Sez. I, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Torino per violazione del Regolamento Edilizio della Città di Torino, condannava l'Amministrazione civica resistente al pagamento delle spese di lite, nella misura di Euro 300,00 per compenso del difensore, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato di Euro 43,00, per un totale, come da nota delle spese dell'avvocato di parte ricorrente di Euro 480,73.

Fatto salvo e impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse, si ritiene che le fattispecie in esame ricadano nell'ambito applicativo dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per cui è necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità dei suindicati debiti, onde poterli inserire nell'ambito della contabilità dell'ente locale.

Il DIRIGENTE D'AREA
Dott. Roberto MANGIARDI